



Presidenza del Consiglio dei Ministri

**STRUTTURA DI SUPPORTO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE**

FAQ – Ordinanza n. 54/2025

Specifiche in merito alle spese tecniche e attività di rendicontazione, 20 luglio 2026

1. Le attività di rendicontazione sono considerate spese tecniche?

Sì. Le attività connesse alla rendicontazione rientrano tra le spese tecniche ammissibili a contributo e possono essere imputate come tali all'interno del piano dei costi dell'intervento.

2. Il riconoscimento della percentuale del 10% può essere applicato automaticamente alle spese di rendicontazione?

No. La percentuale del 10%, al pari degli altri massimali per scaglioni di importo, costituisce un limite massimo e non può essere applicata in via automatica alla sola prestazione di rendicontazione.

Tale limite massimo discende da quanto previsto dall'art. 3, comma 8 lett. a), dell'Ordinanza n. 54/2025, che ricomprende tra le spese tecniche:

“spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, rendicontazione delle spese, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto per le singole unità immobiliari”.

La stessa disposizione stabilisce i seguenti limiti massimi percentuali sul costo complessivo degli interventi calcolato sull'importo netto dei lavori:

- **10%** per importi dei lavori **inferiori a € 20.000,00**;
- **8%** per importi dei lavori **da € 20.000,01 a € 50.000,00**;
- **6%** per importi dei lavori **da € 50.000,01 a € 100.000,00**;
- **5%** per importi dei lavori **superiori a € 100.000,01**.

Pertanto, tali percentuali rappresentano **tetti massimi** e non importi predeterminati: l'imputazione delle spese tecniche deve essere commisurata alle prestazioni effettivamente rese e adeguatamente motivate.

L'importo massimo delle spese tecniche riconosciute va quindi calcolato sull'importo netto dei lavori (esclusa IVA) cui aggiungere IVA, se dovuta, cassa professionale ed altri oneri (ad. es. INPS) nel rispetto dei limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e/o al D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

3. Quali criteri devono essere utilizzati per la quantificazione delle spese tecniche relative alla rendicontazione?

La quantificazione delle spese tecniche connesse alla rendicontazione deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi e delle prestazioni effettivamente rese, evitando l'applicazione di percentuali fisse non giustificate.

Le attività di rendicontazione possono essere ricondotte alle voci delle tabelle dell'equo compenso, individuando le prestazioni assimilabili, in particolare quelle analoghe alle attività di misura e contabilità previste nei lavori pubblici.

In tale ambito rientrano, le attività di **contabilità a misura** e di **revisione tecnico-contabile**, funzionali alla corretta attestazione delle spese sostenute.

4. Cosa si intende per elenco analitico delle lavorazioni e dei relativi costi previsto all'art. 5 comma 1 lett. c)?

L'elenco analitico delle lavorazioni è un documento redatto dal professionista incaricato che dettaglia tutte le lavorazioni da eseguire, indicando per ciascuna di esse la relativa quantificazione economica.

Nella predisposizione dell'elenco analitico delle lavorazioni possono essere inseriti anche riferimenti ai preventivi forniti dalle imprese, purché coerenti con i contenuti della Relazione Asseverata e con il danno dichiarato e riferiti a lavorazioni verificabili in caso di controllo.

Le lavorazioni corrispondenti possono essere ricondotte, raggruppate e descritte all'interno dei preventivi allegati, senza la necessità di predisporre un computo metrico. Tale modalità di compilazione e utilizzo dell'elenco analitico è ammessa unicamente per le pratiche riconducibili a danni lievi e per interventi realizzabili in edilizia libera. I preventivi verranno richiamati e illustrati nella relazione dettagliata a firma del professionista, garantendo una chiara correlazione tra ciascuna voce di danno, la lavorazione prevista e il relativo costo.

A titolo esemplificativo si fornisce un esempio di elenco analitico delle lavorazioni e dei relativi costi con le informazioni necessarie.

Data / /

È una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i, nella quale il beneficiario dichiara:

- Di aver effettuato tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate tramite strumenti tracciabili (bonifico bancario/SEPA, assegno non trasferibile, ecc.)
- Che i pagamenti sono stati eseguiti dal conto corrente intestato al sottoscritto –oppure alla persona indicata _____ in qualità di _____
- Che non sono stati utilizzati contanti o strumenti non tracciabili.
- Che ogni pagamento è riconducibile in modo univoco alla fattura indicata nella rendicontazione (tramite CRO/TRN, causale, ecc.)
- Che non esistono accordi di compensazione, sconti occulti, retrocessioni o pagamenti effettuati in modo fiscalmente irregolare, e, in particolare, violazione delle disposizioni in materia di IVA (cosiddetti pagamenti "in nero")
- Di essere in possesso degli estratti conto o di altra documentazione bancaria comprovante l'effettiva uscita delle somme.

- Di impegnarsi ad esibire la documentazione in caso di controlli successivi, anche a campione.
- Dichiarare che, per tutte le fatture elencate ai fini della richiesta di contributo e oggetto di rendicontazione, non sono state richieste né fruiti detrazioni fiscali di alcun tipo;